REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

Articolo 1 - Istituzione della addizionale comunale all'IRPEF

Articolo 2 - Determinazione della aliquota

Articolo 3 - Soggetti passivi

Articolo 4 - Versamento

Articolo 5 - Rinvio a disposizioni di legge

Approvato come allegato alla delibera Consiglio Comunale n. 17 del 28.03.2007 Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 57 del 24.07.2015 Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 17 del 13.04.2022

Articolo 1 Istituzione della addizionale comunale all'IRPEF

Il Comune nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97, istituisce l'addizionale comunale all'imposta sulle persone fisiche (I.R.P.E.F.), così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dal comma 142 dell'articolo unico della legge n. 296 del 27.12.2006.

Articolo 2 **Determinazione della aliquota**

L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune.

A decorrere dal periodo d'imposta 2022 l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef è fissata con aliquota unica come di seguito indicato":

Reddito imponibile Irpef	Addizionale Comunale	
Redditi fino a €. 13.000,00	Esente	
Aliquota Unica per tutti gli Scaglione di reddito	0,58%	

In assenza di provvedimento entro la data di approvazione del bilancio si intendono confermate le aliquote stabilite nel precedente esercizio.

La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 3 Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento comunale dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Dalmine, alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Articolo 4 Versamento

Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Articolo 5 Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.